



MODALITÀ DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ENTE CONCESSIONARIO

La presente informativa persegue l'esclusiva finalità di rendere edotto l'utente autostradale, qualora fosse nella necessità di richiedere all'Ente concessionario il risarcimento di un danno subito percorrendo l'autostrada, delle modalità di presentazione della relativa istanza nonché delle precise circostanze in cui l'utente medesimo possa avere una legittima condizione di risarcimento del danno subito.

A tale proposito si precisa che l'Ente concessionario può rispondere dei danni subiti solo nei casi in cui sussista una comprovata responsabilità dello stesso nella gestione delle competenze autostradali dovuta ad inadempienze o comportamenti che costituiscono causa diretta ed inequivocabile dell'evento che ha determinato il danno. In giurisprudenza, infatti, numerose sentenze hanno escluso qualsiasi responsabilità dell'Ente concessionario quando la causa dei sinistri non era da imputare a deficienze strutturali o manutentive.

Per quanto detto, anche la Suprema Corte di Cassazione, in numerose pronunzie, ha ribadito che la responsabilità dell'Ente concessionario nei confronti dell'utente ha natura extracontrattuale in quanto il pagamento del pedaggio non rappresenta il costo di un servizio in un rapporto contrattuale di tipo privatistico a prestazione corrispettiva, ma si risolve in una tassa imposta all'utenza per poter usufruire di un servizio pubblico. Ne consegue che l'Ente concessionario non è chiamato a rispondere per danni subiti dall'utente se la regolarità del servizio ad esso offerto, consistente nel normale transito sulla rete autostradale, viene compromessa dal comportamento di terzi o da eventi, non riconducibili alla gestione, che possano costituire causa diretta del danno medesimo.

Per quanto sopra non sono da imputare all'Ente concessionario: l'oggetto perso o abbandonato sulla carreggiata, il sasso schizzato da mezzi che precedono in marcia, la scia d'olio o di gasolio lasciata da mezzi rimasti ignoti, né tanto meno, il ritardo nella percorrenza media di un tratto autostradale conseguente ad incidente stradale causato da terzi.

Premesso quanto sopra, nel caso in cui l'utente ritenga che la causa del danno subito possa essere chiaramente imputabile all'Ente concessionario, potrà inoltrare la relativa richiesta risarcitoria, fornendo le rispettive prove, per eventi verificatisi nella tratta autostradale Brennero- Modena, e rispettive pertinenze, compresa tra le stazioni autostradali di Brennero e Campogalliano.

L'istanza dovrà essere inoltrata al Settore Legale "Ufficio Sinistri" della sede della Società in Trento, via Berlino n. 10.

L'istanza medesima dovrà riportare:

- data del sinistro;
- descrizione dettagliata del sinistro, con indicazione del luogo e del senso di marcia (nord o sud) o della stazione autostradale, nel caso di urti con sbarre cadenziali Telepass (allegando in quest'ultimo caso la Denuncia danni in stazione redatta dal personale di esazione);
- tipo e targa del veicolo;
- cognome, nome, indirizzo completo, del proprietario e, se diverso, del conducente del veicolo;
- autorità e/o servizi autostradali eventualmente intervenuti.

Potrà inoltre essere allegata documentazione a illustrazione e dovrà essere specificatamente indicato se vi sia concomitanza con lavori in corso.

Si precisa infine che l'Autostrada del Brennero SpA, quale Ente concessionario, opera con la dovuta e massima attenzione per garantire la più completa sicurezza delle infrastrutture autostradali attraverso un continuo servizio di manutenzione e controllo e per offrire agli utenti autostradali servizi, anche tecnologici, sempre più efficienti ed avanzati.